

DISCIPLINARE PER LA RENDICONTAZIONE

1. RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE CONTABILE

Gli Organismi di Formazione professionale accreditati e le Imprese che risultino affidatari di attività formative e/o di percorsi integrati in cui siano presenti attività di formazione professionale hanno l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine stabilito dall'Avviso/Bando di riferimento, un rendiconto finale recante l'esposizione analitica delle voci di costo e di ricavo per ciascun progetto finanziato svolto. L'inosservanza di detto termine comporta, nei confronti degli Organismi inadempienti, l'applicazione di sanzioni così come previste dal Avviso stesso.

Al rendiconto devono essere allegati:

- la certificazione contabile di cui al successivo punto 3 rilasciata da Società di Revisione regolarmente costituite ai sensi della normativa vigente e/o da dottori o ragionieri commercialisti in possesso dei requisiti di cui al punto 2.
- apposita dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, concernente la data di conferimento del primo incarico al revisore/società certificante conforme agli acclusi modelli (All. 22.1 o All. 22.1bis per le società di revisione);
- dichiarazione stragiudiziale del legale rappresentante del soggetto affidatario conforme al modello stabilito dal Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione;
- autocertificazione resa dal professionista interessato circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e di esclusione di cui al successivo punto 4 secondo il modello allegato (All. 3), resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00. Per le società di revisione la suddetta autocertificazione dovrà essere resa da ciascun amministratore, socio, sindaco e partner con delega di firma, secondo l'accluso allegato (All. 4).

2. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI A CERTIFICARE

Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati a certificare i professionisti/società di revisione aventi cumulativamente i seguenti requisiti di professionalità:

- iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili da più di cinque anni;
- iscrizione al registro dei Revisori Contabili da più di cinque anni;
- almeno due anni di esperienza maturati nell'ambito della revisione e/o nel controllo contabile presso società e/o enti pubblici o privati.

I periodi sopra indicati si computano alla data iniziale delle singole riaperture dei termini di presentazione delle istanze come stabilite all'ultimo comma del presente titolo.

L'iscrizione all'elenco dovrà avvenire mediante la presentazione di apposita istanza alla *Regione Abruzzo – Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca, Università* debitamente compilata secondo la modulistica prevista (All. 1 o All. 2 per le società di revisione), sottoscritta in tutte le sue parti, timbrata laddove previsto e corredata dalla seguente documentazione:

- autocertificazione di iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- autocertificazione di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali;
- curriculum vitae con espressa e dettagliata descrizione dell'esperienza maturata e richiesta;
- per le società di revisione copia del certificato di iscrizione alla CCIAA;
- curriculum societario;
- autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000 dal professionista o dal legale rappresentante della società di revisione, concernente gli incarichi di revisione assolti per organismi di formazione e/o imprese e relative decorrenze;
- copia di un documento di identità in corso di validità.

Le domande incomplete o non correttamente compilate o trasmesse con modalità difformi da quelle sotto elencate sono considerate irricevibili. Non è ammesso il riferimento ad eventuale documentazione già prodotta e/o giacente agli atti d'Ufficio.

Le domande potranno essere inviate esclusivamente via PEC agli indirizzi che saranno resi noti nel sito istituzionale prime delle date delle singole riaperture.

Agli esclusi saranno comunicate le ragioni del rigetto dell'istanza.

Nuove istanze da parte dei professionisti/società di revisione interessati, potranno essere prodotte (con le medesime modalità sopra indicate) semestralmente, dal 1/1 al 31/1 e dal 1/6 al 30/6 di ciascun anno.

3. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

Uno stesso soggetto può ricoprire incarichi di certificazione nei confronti di un medesimo Organismo per un arco temporale massimo non superiore a due anni, non prorogabili, a far data dal primo incarico ricevuto.

Gli incarichi ricoperti dal 29/1/2007 concorrono a determinare il predetto arco temporale massimo.

Non può essere attribuito l'incarico - e se attribuito è inefficace ai fini della certificazione rendicontuale - al revisore che abbia legami di parentela o di affinità entro il quarto grado, alternativamente:

- con almeno uno tra i componenti dell'organo amministrativo del soggetto affidatario;
- con almeno uno tra i soci o tra i comproprietari del soggetto affidatario;
- con almeno uno tra i dipendenti/collaboratori del soggetto affidatario investiti di funzioni direttive e/o dirigenziali.

Per le società di revisione i legami di parentela e/o affinità dovranno essere riferiti, negli stessi termini qui sopra indicati, a ciascuno degli amministratori, soci, sindaci e partner con delega di firma.

4. OGGETTO DELL'INCARICO

La certificazione di revisione contabile redatta a cura del professionista/società di revisione deve contenere, tra l'altro:

- una relazione concernente i criteri di svolgimento dell'incarico e le modalità di attuazione dei controlli operati;
- una esposizione analitica, per ogni categoria di costo, di tutte le spese sostenute con indicazione degli estremi delle fatture quietanzate o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente che le comprovano, secondo la modulistica allegata alle Linee Guida per l'attuazione operativa degli interventi.
- una dichiarazione che attesti la data del primo incarico ricevuto, la corrispondenza del risultato contabile del progetto con quello di gestione delle attività rendicontate, la rispondenza dell'attuazione ai disposti delle normative comunitarie, nazionali e regionali, gli importi richiesti dal soggetto attuatore e spettanti quale saldo definitivo.

Alla suddetta documentazione richiesta per la certificazione dei rendiconti, deve inoltre essere allegata una dichiarazione stragiudiziale del legale rappresentante del soggetto affidatario.

5. ESCLUSIONE DALL'ELENCO

Il professionista/società di revisione incaricato è automaticamente escluso dall'elenco al verificarsi delle seguenti condizioni:

- eventuale perdita, successivamente all'iscrizione, di uno dei requisiti previsti al punto 2)
- sopravvenire di una causa di incompatibilità di cui al punto 3)

Il professionista/società di revisione incaricato è altresì escluso dall'elenco, con provvedimento motivato adottato dal Dirigente del Servizio deputato alla Vigilanza e Controllo e previo contraddittorio, al verificarsi di gravi e reiterati errori.

Si considera grave un errore che comporti uno scostamento superiore al 3% tra:

- tra il totale delle spese effettivamente sostenute e quietanzate e il totale degli acconti erogati dalla Regione ai soggetti affidatari di cui al punto 1, qualora il primo importo risulti inferiore al secondo, o, in mancanza di uno o più acconti, risulti inferiore all'80% del finanziamento concesso;
- tra il totale delle spese certificate ammesse e il totale del finanziamento concesso, qualora il primo importo risulti superiore al secondo;
- tra il totale delle spese certificate ammesse e il totale delle spese rendicontate - quando quest'ultimo è inferiore al finanziamento concesso - qualora il primo importo risulti superiore al secondo;
- tra il saldo richiesto e quello effettivamente spettante.

Al verificarsi delle ipotesi sopra indicate, il competente Servizio provvederà a comunicare al soggetto affidatario e al professionista/società di revisione gli errori rilevati. A tal riguardo verranno richiesti opportuni chiarimenti da formulare entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della comunicazione suddetta.

6. CONTROLLI

I controlli relativi alle spese reali e alla loro rendicontazione sono effettuati su un campione rappresentativo pari al 20% di quelli pervenuti al Servizio DPG012, fino alla concorrenza del 20% della spesa sviluppata dagli stessi.